

La giurisdizione superiore è esercitata da tribunali collegiali, che derivano dalle antiche assemblee politiche giudicanti o dai consigli collaterali della corona. Ma il sistema dell'autonomia aderge su tutti i supremi tribunali dell'imperatore e del pontefice. Il tribunale imperiale continua le antiche forme, che volevano il giudizio diretto dall'imperatore o dai suoi vicari, dinanzi alla curia dei giudici a ciò eletti, con competenza speciale per gli appelli, riservati dalla pace di Costanza all'imperatore, nelle cause superiori a 25 lire. Ma, in effetto, l'importanza di questo tribunale va scadendo, sia perchè i Comuni si riscattarono da questa limitazione nei giudizi di seconda istanza, sia perchè le concessioni ai principi e ai feudatari o le usurpazioni politiche affievolirono l'autorità dell'Impero. Federico II fece funzionare la Magna Curia siciliana nei giudizi aulici, anche per le altre regioni italiane; ma non arrestò la decadenza. Si consolida invece l'importanza del tribunale pontificio, per le cause ad esso deferite dai diversi paesi della cristianità, in materia ecclesiastica: tribunale che si presenta come uno sviluppo dei giudizi presieduti dal pontefice o dal suo vicario (*primicerio* o *secondicerio*) e pronunciati dai giudici palatini. Si forma così quel tribunale che, dalla forma dei seggi disposti in giro, si disse della *Sacra Rota*, costituito dagli *auditores sacri palatii apostolici*, distinti in tre gradi e di vario numero, fissato poi a 12 (1472), scelti tra le varie nazioni.

Nei Comuni, ebbero in origine funzione di tribunale supremo le assemblee politiche, il parlamento e il maggior consiglio, principalmente in materia penale per le offese alla pubblica pace; ma più tardi (secolo XII) si cominciò a delegare la giurisdizione in seconda istanza a un tribunale stabile, che si disse *delle appellazioni*. Non altrimenti a Venezia, si ebbero i tribunali d'appello delle *Quarantie*, per il civile e per il penale, mentre, per quest'ultima materia, ebbe competenza suprema anche il Consiglio dei dieci. Nei principati, sorti